

REGOLAMENTO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE VERTICALI DEL PERSONALE TECNICO – AMMINISTRATIVO IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO (art. 52, comma 1-bis del D.Lgs. n. 165/2001)

Emanato con D.R. n. 124 del 25/05/2023

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina, in conformità a quanto disposto dall'art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, le modalità di svolgimento delle procedure selettive per la progressione tra le categorie, c.d. "progressioni verticali", del sistema di classificazione di cui al C.C.N.L. Istruzione e Ricerca. La progressione tra le categorie consiste in un percorso di sviluppo professionale, riservato al personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso l'Ateneo e destinate al passaggio alla categoria immediatamente superiore rispetto a quella di inquadramento. Il Regolamento è emanato al fine di attivare un sistema di progressione di carriera in grado di valorizzare le professionalità, l'esperienza e le conoscenze acquisite dal personale in servizio, nonché le competenze atte a svolgere le attività previste dalla categoria professionale superiore, mediante la programmazione di opportunità di carriera in grado di coniugare la crescita professionale del personale e le esigenze organizzative dell'Ateneo.

Articolo 2 - Caratteristiche delle procedure di progressione verticale

E' facoltà dell'Amministrazione, in attuazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale, attivare procedure selettive per le progressioni verticali, ai sensi dell'art. 52, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinate all'accesso dall'esterno, le progressioni avvengono tramite procedura comparativa del personale di ruolo basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali, ovvero titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.

Articolo 3 - Requisiti per la partecipazione alle procedure per la progressione verticale

- Le procedure comparative per la progressione verticale sono interamente riservate al personale tecnico amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso l'Ateneo, inquadrato secondo la contrattazione collettiva nazionale di comparto, escluso qualsiasi rapporto di lavoro e/o di prestazione di opera di diversa natura.
- 2. Può partecipare alle procedure in parola il personale tecnico amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso l'Ateneo in possesso dei seguenti requisiti:
 - inquadrato, con un'anzianità minima di 36 mesi, nella categoria immediatamente inferiore rispetto a quella oggetto di selezione;
 - in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno per la categoria e il profilo oggetto della procedura;
 - che non abbia riportato provvedimenti disciplinari nei due anni precedenti alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione;



- che abbia conseguito una valutazione positiva delle prestazioni negli ultimi 3 anni di servizio secondo quanto previsto dal vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP).
- 3. I titoli di studio e l'anzianità di servizio richiesti per l'accesso alle diverse categorie, che devono essere posseduti alla data di scadenza del bando, sono i seguenti:

A) per l'accesso alla categoria C:

- Diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- cinque anni di servizio a tempo indeterminato nella cat. B.

B) per l'accesso alla categoria D:

- Laurea triennale (LT) o Laurea specialistica (LS) conseguita secondo le modalità del D.M. n. 509/1999 ovvero Laurea Triennale o Magistrale (LM) conseguita secondo le modalità di cui al D.M. n. 270/2004, ovvero titoli equipollenti secondo la normativa vigente;
- cinque anni di servizio a tempo indeterminato nella cat. C.

C) per l'accesso alla categoria EP:

- Diploma di Laurea conseguito ai sensi del vecchio ordinamento ovvero Laurea specialistica (LS) conseguita ai sensi del D.M. n. 509/1999 ovvero Laurea Magistrale (LM) conseguita secondo le modalità di cui al D.M. n. 270/2004 ovvero titoli equipollenti secondo la normativa vigente;
- una particolare qualificazione professionale nell'area oggetto di selezione rappresentata da esperienza documentata di almeno tre anni di servizio nella categoria D a tempo indeterminato;

OPPURE in alternativa a quanto sopra elencato:

- Laurea triennale (LT) conseguita ai sensi del D.M. n. 509/1999 o del D.M. n. 270/2004 ovvero titoli equipollenti secondo la normativa vigente;
- una particolare qualificazione professionale nell'area oggetto di selezione rappresentata da cinque anni di servizio nella categoria D a tempo indeterminato; ovvero
- Laurea triennale (LT) conseguita ai sensi del D.M. n. 509/1999 o del D.M. n. 270/2004 ovvero titoli equipollenti secondo la normativa vigente;
- una particolare qualificazione professionale nell'area oggetto di selezione rappresentata da tre anni di servizio nella categoria D a tempo indeterminato in qualità di Responsabile di Servizio.
- 4. Rispetto al profilo e alla posizione da ricoprire i bandi potranno prevedere ulteriori specifici requisiti e/o titoli di studio o abilitazioni e/o qualificazioni, nonché l'eventuale iscrizione ad ordini professionali.
- 5. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando per la presentazione della domanda di partecipazione. Il difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione comporta l'esclusione dei candidati dalla selezione. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione.



Articolo 4 - Bando di selezione

- 1. La procedura selettiva è indetta attraverso l'emanazione di specifici bandi e si concretizza in una verifica dell'acquisizione delle competenze atte a svolgere le attività proprie della categoria immediatamente superiore nell'ambito della struttura organizzativa indicata nel bando.
- 2. Nella vigenza di normative che impongano una percentuale massima di posti riservati rispetto al totale delle posizioni previste nel piano di fabbisogno del personale, l'individuazione delle strutture alle quali sono destinati i posti riservati è determinata con decreto del Direttore Generale nell'ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale, previa informativa alla RSU e alle OO.SS.
- 3. Il bando di selezione, adottato con decreto del Direttore Generale, è pubblicato all'Albo online dell'Ateneo e nella sezione dedicata alle procedure selettive del personale tecnico amministrativo del sito web di Ateneo. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per la presentazione delle domande che non può essere inferiore a 15 giorni.

Articolo 5 - Modalità di selezione e assegnazione punteggio

- La selezione avviene mediante valutazione delle prestazioni nell'ultimo triennio, dei titoli o
 competenze professionali ovvero di titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso
 alla categoria dall'esterno nonché del numero e della tipologia degli incarichi rivestiti attinenti al
 profilo oggetto della procedura, sulla base di criteri predeterminati dalla Commissione
 esaminatrice nel corso della prima riunione, e di una prova orale volta all'accertamento
 dell'idoneità del candidato alla categoria superiore.
- 2. Gli incarichi non possono consistere nelle attività ordinarie di competenza della struttura organizzativa dove il dipendente presta o ha prestato precedentemente il servizio.
- 3. Alla valutazione dei titoli e della prova orale saranno attribuiti i seguenti punteggi:
 - a) titoli: massimo 70 punti;
 - b) **prova orale**, colloquio di approfondimento, rispetto alle competenze richieste dalla posizione di lavoro da coprire, delle esperienze professionali o formative del candidato: **massimo 30 punti**. Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un punteggio pari o superiore a 21 punti su 30.
 - Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi di cui alle precedenti lettere a) e b).

Articolo 6 - Valutazione dei titoli

1. La Commissione esaminatrice dispone per la valutazione dei titoli di un totale di 70 punti, così distribuiti:

Valutazione Titoli		Cat. C	Cat. D	Cat. EP
A	Valutazione delle prestazioni nell'ultimo triennio (max 5 punti per ciascun anno)	15	15	15
В	Curriculum personale/esperienza	25 di cui	25 di cui	25 di cui



	b.1) servizio prestato	max	max	max
	- 1 punto per ogni anno di servizio a	20	20	20
	tempo indeterminato			
	- 2 punti per ogni anno di servizio a			
	tempo indeterminato in qualità di			
	posizione organizzativa			
	b.2) idoneità in selezioni negli ultimi tre	max	max	max
	anni (1 punto per ogni idoneità)	3	3	3
	b.3) pubblicazioni e collaborazione in	max	max	max
	pubblicazioni in materie attinenti il	2	2	2
	profilo oggetto della selezione (1 punto			
	per ogni pubblicazione)			
С	Incarichi attinenti il profilo	15	10	10
	oggetto della selezione:			
	- Cat. C: 3 punti per ogni incarico			
	- Cat. D: 2 punti per ogni incarico			
	- Cat. EP: 2 punti per ogni incarico			
D	Titoli di studio	15	20	20
		di cui	di cui	di cui
	d.1) votazione titolo di studio	max	max	max
		10	10	10
1	d 2) ultoriori titoli di etudio abilitazioni	max	max	max
	d.2) ulteriori titoli di studio, abilitazioni		IIIUX	IIIax
	professionali e titoli di perfezionamento	5	10	10

2. Per i titoli di studio ulteriori rispetto a quelli richiesti per l'accesso dall'esterno attinenti al profilo oggetto di selezione, anche di grado superiore al titolo di studio necessario per l'ammissione, abilitazioni professionali e titoli di perfezionamento attinenti al profilo professionale, legalmente riconosciuti, la Commissione adotterà i seguenti punteggi:

Titolo di studio	Punteggio per ogni titolo			
	Categoria C	Categoria D	Categoria EP	
Diploma scuola secondaria di secondo grado E' valutabile un solo titolo ulteriore rispetto a quello utilizzato per l'ammissione alla procedura	1	/	/	
Laurea triennale Per le categorie D e EP sarà valutato un solo titolo ulteriore rispetto a quello utilizzato per l'ammissione alla procedura	2	2	2	
Laurea magistrale, Laurea specialistica	3	3	3	



Laurea magistrale/specialistica a ciclo unico, Diploma di laurea conseguito ai sensi del vecchio ordinamento I predetti titoli di studio sono valutabili, se utilizzati ai fini dell'ammissione alla procedura, in ragione di 3 punti	5	5	5
Master universitari di I livello da 60 CFU	2	2	2
Master universitari di II livello da 60 CFU	2	2	2
Dottorato di ricerca	7	7	7
Abilitazioni all'esercizio di attività professionale inerente il lavoro svolto	1	1	1
Certificazioni di lingua straniera con superamento di esame finale rilasciate da Enti di certificazione accreditati	0,50	0,50	0,50
Certificazioni informatiche con superamento di esame finale rilasciate da Enti di certificazione accreditati	0,50	0,50	0,50
MASSIMALE PER CATEGORIA	5	10	10

Progressioni alla categoria C

- a) valutazione positiva delle prestazioni nell'ultimo triennio secondo quanto previsto dal vigente SMVP: fino ad un massimo di punti 5,00 per ciascun anno, per un punteggio massimo complessivo di punti 15;
 - La valutazione sarà effettuata con riferimento alla valutazione individuale riportata nell'ultimo triennio con valore riproporzionato rispetto al massimale previsto per ciascuna categoria.
 - La valutazione negativa delle prestazioni del dipendente in uno dei tre anni antecedenti quello di espletamento della selezione comporta la mancata valutazione dell'attività svolta, titoli e risultati conseguiti relativi a quell'anno. Per la definizione di valutazione negativa si fa riferimento a quanto stabilito dal vigente SMVP.
- **b)** curriculum personale/esperienza: punteggio massimo complessivo **di punti 25**;
 - **b.1**) servizio prestato nella categoria immediatamente inferiore a quella oggetto della selezione, o in inquadramento giuridico equivalente, alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001. Sono valutabili le frazioni di anno in ragione mensile, considerando come mese un intero periodo continuativo o cumulabile di 30 giorni o frazioni superiori a 15 giorni: **punti 1** per ogni anno di servizio a tempo indeterminato, **punti 2** per ogni anno di servizio a tempo indeterminato in qualità di Responsabile di Servizio o di altra posizione organizzativa (SOLO U.O.), **fino a un massimo di punti 20**;



- **b.2)** idoneità in selezioni a tempo indeterminato e/o a tempo determinato conseguita negli ultimi tre anni, anche presso altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, per la stessa categoria oggetto della selezione o in inquadramento giuridico equivalente, escluse selezioni per progressioni economiche verticali per la categoria cui si concorre: un punto per ogni idoneità, **fino ad un massimo di punti 3**;
- **b.3)** pubblicazioni e collaborazione in pubblicazioni in materie attinenti il profilo oggetto della selezione : un punto per ogni pubblicazione, **fino ad un massimo di 2 punti**;
- c) incarichi attinenti il profilo oggetto della selezione rivestiti nell'ultimo triennio: 3 punti per ogni incarico fino a un massimo di punti 15.
 Possono essere oggetto di valutazione esclusivamente gli incarichi conferiti dal Rettore, dal Direttore Generale e dagli Organi di Ateneo, ponderati sulla base della tipologia, numerosità e complessità degli stessi. Gli incarichi pluriennali nonché gli incarichi aventi ad oggetto la medesima attività, seppur espletati in periodi diversi, possono essere oggetto di un'unica
- d) Titoli di studio: fino a un massimo di punti 15
 - **d.1)** votazione conseguita nel titolo di studio necessario per l'ammissione: **fino ad un** massimo di punti 10,00

Il punteggio sarà attribuito con riferimento alla votazione conseguita nel titolo di studio con valore riproporzionato rispetto al massimale previsto per ciascuna categoria.

d.2) ulteriori titoli di studio attinenti al profilo oggetto di selezione, anche di grado superiore al titolo di studio necessario per l'ammissione, abilitazioni professionali e titoli di perfezionamento attinenti al profilo professionale, legalmente riconosciuti: **fino ad un massimo di punti 5**;

Progressioni alla categoria D

valutazione.

- a) valutazione positiva delle prestazioni nell'ultimo triennio: **fino ad un massimo di punti 5,00** per ciascun anno, per un punteggio massimo complessivo **di punti 15**;

 La valutazione sarà effettuata con riferimento alla valutazione individuale riportata nell'ultimo triennio con valore riproporzionato rispetto al massimale previsto per ciascuna categoria.

 La valutazione negativa delle prestazioni del dipendente in uno dei tre anni antecedenti quello di espletamento della selezione comporta la mancata valutazione dell'attività svolta, titoli e risultati conseguiti relativi a quell'anno. Per la definizione di valutazione negativa si fa riferimento a quanto stabilito dal vigente sistema di valutazione della performance;
- **b.1**) curriculum personale/esperienza: punteggio massimo complessivo **di punti 25**; **b.1**) servizio prestato nella categoria immediatamente inferiore a quella oggetto della selezione, o in inquadramento giuridico equivalente, alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.Sono valutabili le frazioni di anno in ragione mensile, considerando come mese un intero periodo continuativo o cumulabile di 30 giorni o frazioni.

considerando come mese un intero periodo continuativo o cumulabile di 30 giorni o frazioni superiori a 15 giorni: **punti 1** per ogni anno di servizio a tempo indeterminato, **punti 2** per ogni anno di servizio a tempo indeterminato in qualità di Responsabile di Servizio o di altra posizione organizzativa, **fino a un massimo di punti 20**;

b.2) idoneità in selezioni a tempo indeterminato e/o a tempo determinato conseguita negli ultimi tre anni, anche presso altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, per la stessa categoria oggetto della selezione o in inquadramento giuridico



equivalente, escluse selezioni per progressioni economiche verticali per la categoria cui si concorre: un punto per ogni idoneità, **fino ad un massimo di punti 3**;

- **b.3)** pubblicazioni e collaborazione in pubblicazioni in materie attinenti l'attività lavorativa : un punto per ogni pubblicazione, **fino ad un massimo di 2 punti**;
- c) incarichi attinenti il profilo oggetto della selezione rivestiti nell'ultimo triennio: 2 punti per ogni incarico fino a un massimo di punti 10

Possono essere oggetto di valutazione esclusivamente gli incarichi conferiti dal Rettore, dal Direttore Generale e dagli Organi di Ateneo, ponderati sulla base della tipologia, numerosità e complessità degli stessi. Gli incarichi pluriennali nonché gli incarichi aventi ad oggetto la medesima attività, seppur espletati in periodi diversi, possono essere oggetto di un'unica valutazione.

- d) Titoli di studio: fino a un massimo di punti 20;
 - **d.1)** votazione conseguita nel titolo di studio necessario per l'ammissione: **fino ad un** massimo di punti 10,00

Il punteggio sarà attribuito con riferimento alla votazione conseguita nel titolo di studio con valore riproporzionato rispetto al massimale previsto per ciascuna categoria.

d.2) ulteriori titoli di studio attinenti al profilo oggetto di selezione, anche di grado superiore al titolo di studio necessario per l'ammissione, abilitazioni professionali e titoli di perfezionamento attinenti al profilo professionale, legalmente riconosciuti: **fino ad un massimo di punti 10**;

Progressione alla categoria EP

- a) valutazione positiva delle prestazioni nell'ultimo triennio: **fino ad un massimo di punti 5,00** per ciascun anno, per un punteggio massimo complessivo **di punti 15**.

 La valutazione sarà effettuata con riferimento alla valutazione individuale riportata nell'ultimo triennio con valore riproporzionato rispetto al massimale previsto per ciascuna categoria.

 La valutazione negativa delle prestazioni del dipendente in uno dei tre anni antecedenti quello di espletamento della selezione comporta la mancata valutazione dell'attività svolta, titoli e risultati conseguiti relativi a quell'anno. Per la definizione di valutazione negativa si fa riferimento a quanto stabilito dal vigente SMVP.
- b) curriculum personale/esperienza: punteggio massimo complessivo di punti 25;
 - **b.1**) servizio prestato nella categoria immediatamente inferiore a quella oggetto della selezione, o in inquadramento giuridico equivalente, alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001. Sono valutabili le frazioni di anno in ragione mensile, considerando come mese un intero periodo continuativo o cumulabile di 30 giorni o frazioni superiori a 15 giorni: **punti 1** per ogni anno di servizio a tempo indeterminato, **punti 2** per ogni anno di servizio a tempo indeterminato in qualità di responsabile di servizio o di altra posizione organizzativa, **fino a un massimo di punti 20**;
 - **b.2**) idoneità in selezioni a tempo indeterminato e/o a tempo determinato conseguita negli ultimi tre anni, anche presso altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, per la stessa categoria oggetto della selezione o in inquadramento giuridico equivalente, escluse selezioni per progressioni economiche verticali per la categoria cui si concorre: un punto per ogni idoneità, fino ad un massimo di **punti 3**;
 - **b.3)** pubblicazioni e collaborazione in pubblicazioni in materie attinenti l'attività lavorativa: un punto per ogni pubblicazione, **fino ad un massimo di 2 punti**;



c) incarichi attinenti il profilo oggetto della selezione rivestiti nell'ultimo triennio: 2 punti per ogni incarico fino a un massimo di punti 10

Possono essere oggetto di valutazione esclusivamente gli incarichi conferiti dal Rettore, dal Direttore Generale e dagli Organi di Ateneo, ponderati sulla base della tipologia, numerosità e complessità degli stessi. Gli incarichi pluriennali nonché gli incarichi aventi ad oggetto la medesima attività, seppur espletati in periodi diversi, possono essere oggetto di un'unica valutazione;

- d) Titoli di studio: fino a un massimo di punti 20;
 - **d.1)** votazione conseguita nel titolo di studio necessario per l'ammissione: **fino ad un massimo di punti 10**;

Il punteggio sarà attribuito con riferimento alla votazione conseguita nel titolo di studio con valore riproporzionato rispetto al massimale previsto per ciascuna categoria.

- **d.2)** ulteriori titoli di studio attinenti al profilo oggetto di selezione, anche di grado superiore al titolo di studio necessario per l'ammissione, abilitazioni professionali e titoli di perfezionamento attinenti al profilo professionale, legalmente riconosciuti: **fino ad un massimo di punti 10.**
- 3. Per essere oggetto di valutazione gli incarichi i e titoli dichiarati devono essere attinenti all'attività da svolgere.

Articolo 7 - Criteri di valutazione della prova orale

- La prova orale è volta ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti riferiti ai profili messi a selezione e potrà essere svolta anche in modalità telematica. Le materie oggetto della prova orale sono specificate nei bandi di selezione e sono dimensionate in relazione ai livelli di professionalità necessaria per svolgere, nell'ambito della struttura organizzativa indicata, le attività richieste dalla categoria superiore.
- 2. Per l'accesso alle posizioni EP e D la prova orale comprende anche un colloquio volto alla verifica del possesso delle soft skills:
 - capacità di analisi e problem solving;
 - orientamento all'innovazione e al risultato;
 - motivazione personale e atteggiamento proattivo;
 - conoscenza dell'organizzazione e del suo ambiente;
 - gestione delle relazioni interpersonali e dei conflitti;
 - leadership, gestione di un gruppo di lavoro e capacità di sviluppo e orientamento dei collaboratori.
- 3. Il curriculum dichiarato verrà riscontrato anche in sede di colloquio.



Articolo 8 - Commissione esaminatrice

- 1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Direttore Generale tenendo conto prioritariamente della professionalità e della competenza in relazione al posto messo a selezione e nel rispetto di una logica di rotazione degli incarichi e delle pari opportunità.
- 2. La Commissione esaminatrice è composta da un numero dispari di componenti di cui uno con funzioni di Presidente. La Commissione può essere integrata da membri aggregati, in considerazione della specificità dei programmi.
- 3. I componenti della Commissione sono scelti tra il personale docente, ricercatore, dirigente o tecnico amministrativo dell'Università, ovvero tra personale esterno all'amministrazione universitaria.
- 4. Il Presidente, se scelto tra il personale tecnico-amministrativo, deve appartenere ad una categoria superiore rispetto al posto messo a selezione e deve in ogni caso essere inquadrato in una categoria non inferiore a D.
- 5. I componenti scelti tra il personale tecnico-amministrativo devono appartenere ad una categoria almeno pari a quella del posto messo a selezione.
- 6. Le funzioni di segretario possono essere svolte da personale tecnico amministrativo appartenente alle categorie C, D ed EP.

Articolo 9 - Approvazione degli atti e assunzione dei vincitori

- Accertata la regolarità dei lavori svolti dalla Commissione, la graduatoria è approvata con provvedimento del Direttore Generale che contestualmente individua i vincitori in relazione al numero dei posti disponibili. La graduatoria di merito è stilata secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato che risulta dalla somma del punteggio attribuito nella prova orale e del punteggio attribuito alla valutazione dei titoli.
- 2. In caso di parità di merito sono applicati i titoli di preferenza/precedenza individuati dalla normativa vigente.
- 3. Il provvedimento è pubblicato sul sito di Ateneo e dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.
- 4. La graduatoria ha durata di 24 mesi e può essere utilizzata solo in caso di mancata presa di servizio, cessazione o trasferimento ad altro ente dei vincitori della selezione.
- 5. Con i vincitori sarà sottoscritto un nuovo contratto individuale di lavoro, con inquadramento nella categoria immediatamente superiore (posizione economica iniziale), previo accertamento della veridicità del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, oggetto di valutazione. Il personale inquadrato nella categoria immediatamente superiore a seguito delle presenti procedure selettive non è sottoposto al periodo di prova secondo la normativa vigente.

Articolo 10 - Norme finali

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, continuano a trovare applicazione le vigenti norme in materia di accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni, nonché le norme in materia di reclutamento del personale contenute nel vigente CCNL di comparto.